

Gare. Spese a carico delle imprese

Bandi e appalti da rendere pubblici sui quotidiani

Raffaele Lungarella

Alle imprese di costruzione e alle società di ingegneria e progettazione vincere le gare di appalto dei lavori pubblici può costare, complessivamente, 75 milioni di euro.

Si tratta dell'onere che dovranno sostenere per l'applicazione del comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012 (cosiddetto crescita 2). Esso stabilisce che «a partire dai bandi e dagli avvisi pubblici pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione».

In sostanza, chi vince una gara d'appalto deve rimborsare il comune, l'università o qualunque altro ente che l'ha indetta, della spesa di pubblicità sostenuta per cercare chi gli realizzasse l'opera o gli prestasse il servizio.

Gli avvisi e i bandi relativi a contratti di progettazione del valore di almeno 500mila euro oltre che sulla «Gazzetta Ufficiale» e sui siti informatici del ministero delle Infrastrutture e su quello dell'osservatorio dei lavori pubblici, devono essere pubblicati (per estratto) su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori (comma 5, articolo 122 del decreto legislativo 163/2006).

Tanto quelli nazionali quanto quelli locali diventano due nel caso di bandi di rilevanza comunitaria, cioè relativi a contratti che superano specifiche soglie di valore

(comma 7, articolo 66 del decreto legislativo 163/2006).

In una primissima versione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (quello sulla spending review confezionato da Bondi) fu prevista l'eliminazione della pubblicità dei bandi sui giornali, con un risparmio di spesa stimato, nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto, in 25 milioni di euro per il 2012 e di 75 all'anno a partire dal 2013. Prima ancora che iniziasse la discussione del decreto la norma (era il comma 5 dell'articolo 1) che prevedeva l'eliminazione di questa forma di pubblicità fu cassata.

Nel maxi emendamento al decreto legge 179/2012 presentato dal Governo spuntò una soluzione che salvava capra e cavoli: i bandi di gara avrebbero continuato a essere pubblicati anche sui giornali a spese di ingegneri e costruttori che si aggiudicano i contratti.

L'Ance e l'Oice, le associazioni delle imprese di costru-

zioni e delle società di ingegneria, lo giudicarono un blitz negativo per le imprese. Paolo Guzzetti e Luigi Iperiti, i presidenti delle due associazioni, chiesero, senza successo, il ritiro di quella parte dell'emendamento, partendo dall'assunto che «è assolutamente incredibile e fuori dalla realtà che il Governo, in un provvedimento che dovrebbe favorire la crescita, abbia potuto inserire un ulteriore balzello a carico delle società, degli studi professionali e di tutte le imprese che partecipano a gare pubbliche. È una misura iniqua per tutto il settore delle costruzioni».

Proteste che non avuto alcun esito, visto che ora, per legge, le spese di pubblicità devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, mentre i vincitori delle gare non ricevono i pagamenti con la stessa sollecitudine. Proprio per questo, per imprese e professionisti sarebbe stato più semplice se fosse stato previsto di scontare il rimborso delle spese delle pubblicità sui giornali dal pagamento, effettuato al vincitore della gara da parte della stazione appaltante, dell'anticipo o del primo saldo e avanzamento dei lavori.

La regola

01 | IL RIMBORSO

Chi vince una gara d'appalto deve rimborsare il comune o qualunque altro ente che l'ha indetta, della spesa di pubblicità sostenuta per cercare chi gli realizzasse l'opera o gli prestasse il servizio.

Gli avvisi e i bandi relativi a contratti di progettazione del valore di almeno 500mila euro oltre che sulla «Gazzetta Ufficiale» e sui siti informatici del ministero delle Infrastrutture e su quello dell'osservatorio dei lavori pubblici, devono essere pubblicati (per estratto) su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori

02 | NUOVI COSTI

Le imprese di costruzione e le società di ingegneria e progettazione che vinceranno le gare di appalto dei lavori pubblici dovranno spendere 75 milioni di euro per l'onere che dovranno sostenere per l'applicazione del comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012 (cosiddetto crescita 2)

